

Disposizioni generali per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e per il servizio di prolungamento dell'orario giornaliero anno scolastico 2024-2025

INDICE

1. TERMINI E MODALITA' DELLE OPERAZIONI DI ISCRIZIONE

1.1 Termini iscrizioni e reiscrizioni e indicazioni generali

2. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE E LA REISCRIZIONE

3. AREA DI UTENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

3.1 Definizione area di utenza

3.2 Variazioni area di utenza

4. DOMANDA D'ISCRIZIONE E DI REISCRIZIONE

4.1 Nuova iscrizione e reiscrizione

4.2 Chi può presentare la domanda di iscrizione

4.3 A chi è presentata la domanda

4.4 Modalità di presentazione della domanda

4.5 Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

4.6 Impossibilità di accettare iscrizioni contemporanee dello stesso bambino in più di una scuola dell'infanzia e/o anche in una scuola primaria

4.7 Accoglimento con riserva di nuove iscrizioni di bambini provenienti da fuori area di utenza

4.8 Ritiri di iscrizioni

4.9 Controlli a campione

4.10 Accoglimento con riserva delle domande d'iscrizione in scuole sottodimensionate

5. PERCORSI EDUCATIVI DI SCUOLA DELL'INFANZIA SECONDO LA METODOLOGIA PEDAGOGICA "MONTESSORI"

6. GRADUATORIE DEI BAMBINI RICHIEDENTI L'ISCRIZIONE

6.1 Ricettività scuole dell'infanzia e informazione all'utenza

6.2 Compilazione e gestione graduatorie iscrizioni

6.3 Pubblicazione elenchi/graduatorie e eventuali reclami

7. TRASMISSIONE ALLA STRUTTURA PROVINCIALE COMPETENTE IN MATERIA DI SCUOLA DELL'INFANZIA DEI DATI DEI BAMBINI ISCRITTI E AMMESSI ALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA E DEGLI ISCRITTI AL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO GIORNALIERO

8. BAMBINI AMMESSI ALLA FREQUENZA - LISTE DI ATTESA - ISCRIZIONI SUCCESSIVE AL TERMINE ORDINARIO DI CHIUSURA

8.1 Liste di attesa

8.2 Iscrizioni tardive (oltre il termine del 31 gennaio 2024)

8.3 Iscrizioni tardive (presentate oltre il termine dell' 8 ottobre 2024)

8.4 Indicazioni sulle modalità per effettuare le iscrizioni tardive

9. DISCIPLINA DEL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO GIORNALIERO E DELLA RELATIVA TARIFFA

9.1 Attivazione del servizio

9.2 Numero minimo di bambini per attivare il servizio

9.3 Presentazione della domanda

9.4 Decadenza e revoca

9.5 Concorso finanziario delle famiglie per l'utilizzo del servizio di orario prolungato

9.6 Agevolazioni tariffarie

9.7 Modalità di riscossione delle rette

9.8 Rimborso

9.9 Assegnazione del personale insegnante addetto al prolungamento dell'orario giornaliero:

10. INGRESSO A GENNAIO 2025 DEI BAMBINI CHE COMPIONO I TRE ANNI DI ETÀ' FRA IL 1° FEBBRAIO E IL 31 MARZO 2025: BAMBINI ANTICIPATARI

10.1 Pre-iscrizioni

10.2 Conferma pre-iscrizioni e presentazione nuove domande d'iscrizione

10.3 Formazione della graduatoria

10.4 Precedenze e priorità per la graduatoria

10.5 Ammissione dei bambini alla frequenza

11. ISCRIZIONI A LUGLIO E AGOSTO NELLE SCUOLE A CALENDARIO TURISTICO

12. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI ASSENZA DAL SERVIZIO SCOLASTICO ORDINARIO E DEL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO GIORNALIERO - MANCATA FREQUENZA NON GIUSTIFICATA DI BAMBINI ISCRITTI ALLA SCUOLA

13. DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER L'UNDICESIMO MESE NEL PERIODO ESTIVO ANNO 2025 E RICHIESTA DI CONFERMA DELL'ISCRIZIONE E FREQUENZA

14. SCHEMA DI SINTESI DELLA PROCEDURA E DEI TERMINI

1. TERMINI E MODALITA' DELLE OPERAZIONI DI ISCRIZIONE

Le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate erogano il servizio scuola dell'infanzia per i bambini nella fascia di età tra i 3 e i 6 anni, per non meno di 10 mesi all'anno, per cinque giorni alla settimana e per sette ore al giorno più le ore opzionali di prolungamento dell'orario giornaliero. Il comitato di gestione di ogni singola scuola dell'infanzia stabilisce il calendario, anche speciale, e l'orario scolastico nel rispetto delle indicazioni date dalla Provincia. La frequenza della scuola dell'infanzia è facoltativa.

La legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (*legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977*) prevede all'articolo 5 che l'offerta dei servizi delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, sia scuole a calendario ordinario che turistico/speciale, possa essere estesa per il periodo massimo di un ulteriore mese.

1.1 Termini iscrizioni e reiscrizioni e indicazioni generali.

Le iscrizioni dei bambini al servizio di scuola dell'infanzia comprendono anche le reiscrizioni al secondo e terzo anno da parte dei bambini già frequentanti e sono possibili

da giovedì 11 gennaio 2024 ore 8.00 a mercoledì 31 gennaio 2024 ore 20.00.

Iscrizione on line

La domanda di iscrizione va presentata per via telematica (on line) mediante l'accesso al portale <https://www.vivoscuola.it/iscrizioni> : per la compilazione si vedano le indicazioni fornite al punto 4.4 di queste "Disposizioni generali"

Questa informazione è data mediante:

- affissione di avviso all'albo delle singole scuole e dei singoli Comuni del Trentino;
- diretta comunicazione da parte del personale scolastico ai genitori che accompagnano o prelevano i bambini già frequentanti la scuola, anche tramite l'invio di un'email agli stessi;
- mezzi di comunicazione di massa;
- portale <https://www.vivoscuola.it/> , per le scuole dell'infanzia provinciali;
- siti web delle singole scuole e/o delle relative associazioni: Federazione provinciale scuole materne all'indirizzo <https://www.fpsm.tn.it/> , Associazione Co.E.S.I. all'indirizzo <http://www.associazionecoesi.com/> e Asif Chimelli all'indirizzo <https://www.asifchimelli.eu/> , per le scuole dell'infanzia equiparate.

Contestualmente all'iscrizione ed entro i medesimi termini qui indicati, la famiglia può scegliere di iscriversi anche al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero scegliendo tra 1 e 3 ore, secondo le modalità indicate al punto 9,

Il servizio ordinario di scuola dell'infanzia è fornito in regime di gratuità, salvo il concorso finanziario delle famiglie, calcolato in base al sistema di valutazione della condizione economica familiare (ICEF), relativamente ai costi del servizio del servizio prolungamento d'orario giornaliero e di mensa.

Relativamente alle richieste di agevolazione tariffaria per il servizio di mensa scolastica e di orario prolungato si rinvia per completezza d'informazione agli appositi criteri stabiliti dalla Giunta provinciale inerenti la disciplina del regime tariffario.

2. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE E LA REISCRIZIONE

Hanno diritto all'iscrizione ad una scuola dell'infanzia, provinciale od equiparata, i bambini

residenti o domiciliati in provincia di Trento che si iscrivono entro i termini previsti al punto 1.1 e compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2025 e fino all'età d'inizio dell'obbligo scolastico: possono quindi iscriversi i bambini nati nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 gennaio 2022. Le scuole dell'infanzia solo se hanno posti disponibili e senza variare l'organico assegnato a inizio anno scolastico, possono accogliere i bambini della fascia d'età di cui sopra in ogni momento dell'anno.

E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dall'articolo 26 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

La permanenza alla scuola dell'infanzia di bambini in età dell'obbligo scolastico è disciplinata dall'articolo 8, comma 2 ter, della *legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977*. In questo caso la procedura di iscrizione avviene esclusivamente in forma cartacea (punto 4.4). La permanenza è un provvedimento che ha carattere eccezionale e si inserisce in un processo più ampio che comprende un accompagnamento specifico del percorso evolutivo e scolastico del bambino sia da parte della scuola dell'infanzia sia da parte della scuola primaria e richiede una progettazione educativo individualizzata e una valutazione ponderata anche all'interno del Gruppo di lavoro interdisciplinare per i bambini con bisogni educativi speciali (composto da: famiglia, coordinatore pedagogico e insegnanti della scuola dell'infanzia, neuropsichiatra o psicologo dell'età evolutiva dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o ente accreditato). Per la valutazione di un'eventuale permanenza dei bambini con bisogni educativi speciali, il GLI è integrato con il dirigente dell'istituzione scolastica di riferimento (o suo delegato) per esprimere in questa sede la sua valutazione sulla deroga all'obbligo scolastico.

Può essere inoltre eccezionalmente valutata la possibilità di iscrizione per un anno scolastico alla scuola dell'infanzia di bambini che sono stati adottati e abbiano raggiunto l'età dell'obbligo scolastico. Questa deroga all'obbligo di istruzione tuttavia è dapprima concessa dal dirigente dell'istituzione scolastica competente per territorio, su richiesta della famiglia, in casi circostanziati e supportati da documentazione che ne attesti la necessità, in accordo con la scuola dell'infanzia e della scuola primaria; il dirigente dell'istituzione scolastica competente formalizza tale deroga rilasciando specifico nulla osta alla famiglia. L'inserimento nella scuola dell'infanzia segue le procedure di autorizzazione da parte della struttura provinciale competente previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1302 del 29 maggio 2009.

Nelle situazioni di neo-arrivi di bambini con cittadinanza non italiana può essere eccezionalmente valutato, coerentemente a quanto previsto dall'art. 45 del D.P.R. 394/1999, quanto previsto nelle situazioni di adozione.

Dopo l'approvazione del Programma annuale, possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in caso di disponibilità di posti, anche i bambini residenti o domiciliati in comuni confinanti con il territorio provinciale, in età di diritto, purché la loro frequenza non comporti oneri a carico della Provincia. Nei casi di concorrenza a posti disponibili, anche in corso d'anno, i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento hanno comunque la precedenza nell'ammissione alla scuola dell'infanzia rispetto ai bambini residenti o domiciliati in comuni confinanti con il territorio provinciale, salvo il caso che questi abbiano già iniziato a frequentare la scuola.

3. AREA DI UTENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

3.1 Definizione area di utenza.

L'area di utenza della scuola dell'infanzia corrisponde al territorio che gravita intorno alla scuola per la fruizione di questo servizio: territorio di uno o più Comuni, frazioni o sobborghi di un Comune, altro.

L'area di utenza, definita da atti delle Amministrazioni comunali sedi delle scuole dell'infanzia, devono rispondere a una razionale ed efficiente distribuzione territoriale del servizio, coerente con il quadro provinciale della programmazione scolastica e degli aggiornamenti dell'offerta educativa provinciale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1907 di data 2 novembre 2015 modificata con la deliberazione di Giunta provinciale n. 412 del 2017.

E' riconosciuta come area di utenza, senza necessità di atti formalizzati, quella che per storia, tradizione, conformazione geografica e altri particolari aspetti fanno riferimento a una specifica scuola dell'infanzia. Ai fini della programmazione scolastica per il 2024/2025 si fa riferimento alle aree di utenza in essere, salve le variazioni eventualmente apportate (punto 3.2). Tale principio di organizzazione territoriale è di riferimento anche per le scuole dell'infanzia situate nei comuni di nuova istituzione interessati al processo di fusione territoriale. La definizione dell'area di utenza deve comunque essere formalizzata dalle Amministrazioni comunali e in caso di variazioni rispetto a quelle esistenti la procedura da seguire è indicata al punto 3.2. La formalizzazione dell'area di utenza, sia per conferma che eventuale variazione, deve intervenire prima dell'avvio delle procedure d'iscrizione per l'anno scolastico di riferimento. Per i Comuni di nuova istituzione si tiene conto in fase di programmazione scolastica, salva diversa comunicazione delle Amministrazioni comunali interessate, dell'area di utenza in essere individuata per ciascuna scuola o del territorio di riferimento del comune originario.

3.2 Variazioni area di utenza.

Le eventuali variazioni dell'area di utenza sia delle scuole dell'infanzia provinciali che delle scuole dell'infanzia equiparate è effettuata previo confronto da parte delle Amministrazioni comunali con la struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia, sentiti i presidenti dei comitati di gestione e, per le scuole dell'infanzia equiparate, con i presidenti degli enti gestori.

Qualora, in seguito alle variazioni, una o più delle scuole dell'infanzia andrebbero ad accogliere anche utenza di altri Comuni, sono consultate anche le altre Amministrazioni comunali interessate.

Le variazioni sono rese note a tutti i soggetti interessati prima dell'avvio della procedura delle iscrizioni per l'anno scolastico di riferimento.

Il territorio comunale, o parte dello stesso, può essere doppiamente ripartito in aree di utenza per le scuole dell'infanzia provinciali e in aree di utenza per le scuole dell'infanzia equiparate laddove ciò sia funzionale all'obiettivo della razionale distribuzione territoriale del servizio scolastico.

Per le scuole dell'infanzia dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti che hanno un'area di utenza comprendente più sobborghi o frazioni, qualora il numero di bambini iscritti residenti e/o domiciliati nell'area d'utenza risulti superiore ai posti disponibili, il comitato di gestione, preventivamente acquisito il parere del Comune, può decidere di accogliere prioritariamente le domande di bambini appartenenti ad un'area ristretta dentro l'area d'utenza per la cui definizione viene tenuto conto anche della presenza di zone particolarmente distanti da altre scuole dell'infanzia. Anche tale decisione deve essere assunta e resa nota prima dell'inizio delle iscrizioni.

4. DOMANDA D'ISCRIZIONE E DI REISCRIZIONE

4.1 Nuova iscrizione e reinscrizione

Si considera nuova iscrizione presso la singola scuola, la domanda relativa al bambino:

- iscritto per la prima volta al servizio di scuola dell'infanzia;
- iscritto per la prima volta in una scuola diversa da quella frequentata l'anno precedente.

Si considera reiscrizione presso la singola scuola, la domanda relativa al bambino:

- nato nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 gennaio 2021, che ha iniziato a frequentare la stessa scuola dell'infanzia l'anno scolastico 2023/24, di norma con inizio dall'1 settembre 2023;
- nato nel periodo 1 febbraio 2021 - 30 aprile 2021, che ha iniziato a frequentare la stessa scuola dell'infanzia a partire da gennaio 2024.

4.2 Chi può presentare la domanda di iscrizione

La domanda d'iscrizione è presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. La domanda d'iscrizione è condivisa da entrambi i genitori: a tal fine, il genitore che compila la domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza di quanto previsto dagli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore.

4.3 A chi è presentata la domanda.

La domanda è indirizzata al comitato di gestione della scuola dell'infanzia provinciale o equiparata in cui si vuole iscrivere il bambino. Non può essere presentata domanda d'iscrizione a più di una scuola dell'infanzia e/o ad una scuola primaria, secondo quanto indicato al punto 4.6. Le informazioni fornite all'atto della domanda d'iscrizione sono valutate dal comitato di gestione ai fini della compilazione della eventuale graduatoria nel caso in cui le domande siano maggiori rispetto ai posti disponibili e si formino liste d'attesa disciplinate dal punto 8.1.

Nella domanda di iscrizione, pena la non ricevibilità, deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica personale che i richiedenti si impegnano a consultare regolarmente e un numero di cellulare per le comunicazioni inerenti l'iscrizione. Nella domanda di iscrizione a tal fine sono presenti appositi campi obbligatori da compilare a cura del richiedente.

4.4 Modalità di presentazione della domanda:

- on line tramite applicazione web: è la modalità principale dalle ore 8.00 dell' 11 gennaio 2024 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2024 accedendo al portale online <https://www.vivoscuola.it/iscrizioni> , mediante:

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore. Le modalità per richiedere e ottenere lo Spid sono disponibili all'indirizzo <https://www.provincia.tn.it/Servizi/Richiedere-SPID> ;
- CIE (Carta di identità elettronica). Per informazioni consultare l'indirizzo: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/entra-con-cie/>
- è ancora possibile utilizzare la Tessera sanitaria (CNS) o Carta Provinciale dei Servizi (CPS), in precedenza attivata presso gli sportelli presenti sul territorio utilizzando un lettore dove inserirla. Per l'attivazione della CPS/CNS e per l'elenco degli sportelli abilitati consultare il seguente indirizzo:
<https://www.provincia.tn.it/Servizi/Attivare-la-Carta-Provinciale-dei-Servizi-CPS>

Terminata la procedura di iscrizione, compare il messaggio di avvenuta trasmissione della domanda e vengono presentati i dati riassuntivi, con possibilità di scaricare/stampare la domanda stessa, e il sistema provvede ad inviare al richiedente una e-mail di conferma di avvenuta trasmissione. Il sistema fornisce anche, qualora richiesto il servizio di prolungamento dell'orario giornaliero, il calcolo della tariffa del prolungamento d'orario.

Questa procedura non si riferisce all'iscrizione ai percorsi educativi sperimentali di scuola dell'infanzia secondo la metodologia pedagogica "Montessori" che è invece disciplinata al punto 5.

- con altre forme: la modalità residuale. Solo qualora non sia possibile la presentazione della domanda di iscrizione on line, si può ricorrere alla presentazione in forma cartacea su apposito modulo. Il modulo può essere scaricato dai siti della Provincia autonoma di Trento: www.vivoscuola.it , per le scuole dell'infanzia provinciali, o dai siti delle singole scuole dell'infanzia equiparate o da quelli delle relative associazioni: Federazione provinciale scuole materne all'indirizzo www.fpsm.tn.it, Associazione Co.E.S.I. all'indirizzo <http://www.associazionecoesi.com/> o Asif Chimelli all'indirizzo <https://www.asifchimelli.eu/> . La domanda cartacea compilata in ogni parte e debitamente sottoscritta, va inviata con le seguenti modalità:

- per via telematica: per le scuole provinciali al seguente indirizzo: servizio.infanzia@pec.provincia.tn.it e contestualmente anche all'indirizzo email del circolo di coordinamento di riferimento della scuola dell'infanzia dove ci si vuole iscrivere; per le scuole dell'infanzia equiparate alla casella di posta elettronica certificata (PEC) della singola scuola;

- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del genitore richiedente. Fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante;
- a mezzo fax con allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del genitore richiedente.

La compilazione della domanda d'iscrizione sia on line che cartacea avviene ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*). I dati riportati nella domanda assumono quindi il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del citato decreto.

4.5 Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

Il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 (*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci*) ha previsto specifici adempimenti vaccinali nella fascia di età fra i 0 e i 16 anni, stabilendo in particolare che la presentazione della documentazione attestante la regolarità della posizione vaccinale è requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia.

La verifica della regolarità vaccinale dei bambini iscritti alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate è effettuata tramite la comunicazione degli elenchi dei bambini iscritti all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (articolo 3 bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con la legge 31 luglio 2017, n. 119 (*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*)).

Lo stato di conformità vaccinale è condizione per l'ammissione alla frequenza del servizio di scuola dell'infanzia. Per le iscrizioni ordinarie le famiglie dei minori risultanti non in regola con gli adempimenti vaccinali saranno invitate a depositare, entro il 10 luglio 2024, la documentazione comprovante lo stato di conformità vaccinale, pena la decadenza dall'iscrizione. Nel merito verranno fornite ai responsabili dei servizi educativi e scolastici le indicazioni operative per i successivi adempimenti.

4.6 Impossibilità di accettare iscrizioni contemporanee dello stesso bambino in più di una scuola dell'infanzia e/o anche in una scuola primaria

Anche nel caso in cui la scuola dell'infanzia scelta non raggiunga le 15 iscrizioni, o le 10 iscrizioni per scuole aventi sede in comuni dichiarati zona svantaggiata ai sensi della legge provinciale n. 17/1998, se un bambino risulti contemporaneamente iscritto:

- in più scuole dell'infanzia, la struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia provvede d'ufficio all'assegnazione a una sola scuola, dandone notizia ai genitori e ai comitati di gestione delle scuole interessate;
- in una scuola dell'infanzia e in una scuola primaria, la struttura provinciale richiede alla famiglia di indicare la scuola prescelta improrogabilmente entro 10 giorni. In assenza d'indicazioni, la medesima struttura provvede d'ufficio alla cancellazione del bambino dall'elenco degli iscritti alla scuola dell'infanzia. Le relative informazioni (conferma e/o cancellazione iscrizione alla scuola dell'infanzia) sono date ai genitori, al comitato di gestione della scuola dell'infanzia e all'istituzione scolastica interessata.

4.7 Accoglimento con riserva di nuove iscrizioni di bambini provenienti da fuori area di utenza.

Le nuove iscrizioni di bambini provenienti da fuori area di utenza sono accolte con riserva dai comitati di gestione e le famiglie ne sono debitamente informate.

Nei casi in cui la domanda d'iscrizione venga presentata presso una scuola diversa da quella dell'area di utenza per documentati motivi legati alla sede di lavoro o di organizzazione familiare, come specificato al punto 6.2, la struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia verifica l'effettiva necessità di poter far frequentare quella determinata scuola e, in un'ottica di facilitazione delle dinamiche organizzative familiari, ne tiene conto ai fini della pianificazione del servizio solo subordinatamente alla possibilità di assorbimento della richiesta presentata nell'ambito del territorio afferente. Della verifica viene informato il comitato di gestione della scuola, il

coordinatore pedagogico, per le scuole provinciali e, l'ente gestore, per le scuole equiparate. Le decisioni in merito al mantenimento o istituzione di nuove sezioni in base al numero di domande pervenute sono assunte dalla Giunta provinciale con l'approvazione del programma annuale delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2024/2025.

I comitati di gestione per eventuali necessità di informazione e/o chiarimento relative all'area di utenza della scuola dell'infanzia si rivolgono all'ente gestore per le scuole dell'infanzia equiparate, al coordinatore pedagogico per le scuole dell'infanzia provinciali. Nel caso di compilazione di graduatoria per indisponibilità di posti, l'accoglimento con riserva delle domande d'iscrizione è regolato secondo le modalità indicate punto 8.1.

4.8 Ritiri di iscrizioni.

In via generale, il ritiro di un bambino iscritto a una scuola dell'infanzia al fine di iscrizione ad altra scuola è consentito solo per gravi e documentati motivi. Il genitore che ha necessità di trasferire il proprio bambino in altra scuola deve chiedere l'autorizzazione al ritiro al comitato di gestione della scuola dove il bambino è stato inizialmente iscritto fornendo adeguata motivazione.

Dopo il 4 marzo 2024, qualora il comitato di gestione della scuola accolga la domanda di ritiro del bambino deve comunicarlo tempestivamente al coordinatore pedagogico, per le scuole provinciali e all'ente gestore per le scuole equiparate e, a loro volta, questi provvedono a segnalare l'avvenuto ritiro alla struttura provinciale competente.

La struttura provinciale è comunque autorizzata a effettuare verifiche presso le famiglie interessate sull'effettiva necessità del trasferimento. Della verifica in atto, nonché del risultato della stessa, viene data comunicazione al comitato di gestione della scuola d'iniziale iscrizione nonché, per le scuole provinciali, al coordinatore pedagogico e, per le scuole equiparate, all'ente gestore.

Per i bambini di prima iscrizione provenienti da altra area d'utenza che hanno determinato il mantenimento o l'istituzione di una nuova sezione non può essere concesso il trasferimento ad altra scuola per l'intero anno scolastico 2024/2025, salva autorizzazione della struttura provinciale competente in materia di scuole infanzia nel caso in cui la famiglia interessata rappresenti e documenti sopraggiunte circostanze che rendono inevitabile il trasferimento.

Per la determinazione delle sezioni e degli organici nel Programma annuale delle scuole dell'infanzia 2024/2025 sono considerati i ritiri dalla scuola o dal servizio di prolungamento dell'orario giornaliero.

4.9 Controlli a campione.

L'Amministrazione provinciale e gli enti gestori, rispettivamente per le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, sono tenuti a effettuare idonei controlli a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni contenute nelle domande d'iscrizione e di reinscrizione.

Prima dell'avvio dell'anno scolastico, ogni ente gestore di scuola dell'infanzia equiparata segnala alla struttura provinciale competente in materia di scuole infanzia le domande d'iscrizione che intende sottoporre al controllo; lo stesso ente gestore, entro la fine dell'anno scolastico di riferimento, deve confermare alla medesima struttura l'avvenuta effettuazione delle verifiche nonché l'esito delle stesse. Il controllo è comunque obbligatorio per le domande contenenti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio finalizzate all'ottenimento dell'esenzione della tariffa del servizio di prolungamento d'orario.

In caso di accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, l'utente dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445 del 2000.

4.10 Accoglimento con riserva delle domande d'iscrizione in scuole sottodimensionate.

Le scuole che nel Programma annuale riferito all'anno scolastico 2023/24 hanno un numero di iscritti inferiore a 15 unità, o a 10 unità se ubicate nell'ambito territoriale dei Comuni dichiarati zona svantaggiata ai sensi della legge provinciale n. 17/1998, devono informare l'utenza che le iscrizioni all'anno scolastico 2024/2025 vengono accolte con riserva. Spetta alla Giunta provinciale pronunciarsi nel Programma annuale 2024/2025 sul mantenimento o sulla soppressione di queste scuole sottodimensionate.

Nel caso di soppressione di una scuola dell'infanzia sottodimensionata, le iscrizioni dei bambini sono trasferite in altra scuola dell'infanzia provinciale o equiparata individuata dalla struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia, sentiti i genitori, i comuni interessati

nonché, per le scuole dell'infanzia equiparate, anche i relativi enti gestori e, per le scuole dell'infanzia associate ai sensi del comma 8 dell'art. 48 della *legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977*, le associazioni di riferimento.

Le scuole dell'infanzia sottodimensionate, che il Programma annuale mantiene, possono accogliere nuove iscrizioni di bambini anche dopo il termine del 31 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, fino a integrazione di una sezione completa in relazione alle valutazioni, collegate con i criteri per la programmazione del servizio, effettuate dalla struttura provinciale competente in materia di scuole dell'infanzia.

5. PERCORSI EDUCATIVI DI SCUOLA DELL'INFANZIA SECONDO LA METODOLOGIA PEDAGOGICA "MONTESSORI"

L'accesso ai percorsi di scuola dell'infanzia, anche per l'anno scolastico 2024/25, è garantito ai bambini nel rispetto degli ordinari criteri e procedure di iscrizione e in particolare entro le scadenze temporali previste in via ordinaria. La procedura di iscrizione avviene esclusivamente in forma cartacea su apposito modello (secondo le modalità indicate al punto 4.4) per i percorsi educativi di scuola dell'infanzia secondo la metodologia montessoriana che sono stati attivati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2445 del 30 dicembre 2015, successivamente modificata e integrata con deliberazioni n. 2466 del 29 dicembre 2016, n. 1 del 13 gennaio 2017 e n. 14 del 18 gennaio 2018, n. 2130 di data 20 dicembre 2019 e da ultimo con deliberazione n. 50 del 22 gennaio 2021.

Per l'accesso ai percorsi si considerano i criteri individuati con la deliberazione n. 14 del 18 gennaio 2018 che di seguito si riportano:

“Accesso ai percorsi “Montessori” di scuola dell'infanzia:

- è garantito l'accesso anche ai bambini esterni al bacino di utenza della scuola;
- deve essere garantita priorità nell'ammissione ai percorsi, secondo il seguente ordine:
 - 1) ai bambini che abbiano già maturato una pregressa esperienza educativa di impostazione montessoriana di scuola dell'infanzia sul territorio provinciale (reiscrizioni);
 - 2) per il principio della continuità familiare, ai bambini fratelli o sorelle dei bambini iscritti e frequentanti la stessa scuola l'anno precedente con diritto alla reiscrizione e reinscritti per l'anno scolastico entrante;
 - 3) ai bambini che abbiano già maturato una pregressa esperienza educativa di impostazione montessoriana e della quale possa essere fornita dimostrazione;
 - 4) ai bambini fratelli/sorelle di bambini con pregressa esperienza educativa di impostazione montessoriana della quale possa essere fornita dimostrazione. Tali esperienze educative devono essere comprovate attraverso l'attestazione dello specifico percorso da parte della struttura educativa e il possesso da parte dell'educatore del diploma di differenziazione didattica Montessori;
 - 5) l'ammissione dei bambini provenienti da fuori bacino di utenza è valutata anche per la prossimità alla scuola. In tali casi si procederà per fasce chilometriche (5 km, 10 km, 15 km,);
 - 6) in via residuale vale il criterio della maggior vicinanza, in relazione all'età del bambino, all'obbligo scolastico (secondo la data di nascita del bambino).”

Per la compilazione della graduatoria, posto il rispetto dei criteri nell'ordine sopra indicato, da 1) a 6), si forniscono alcuni chiarimenti ai comitati di gestione alla luce dell'esperienza maturata in questi anni ai fini dell'accoglimento dei bambini ai percorsi sperimentali. Quanto indicato al punto 2), considerata la scelta educativa familiare e la garanzia assicurata a coloro che hanno già maturato esperienza educativa montessoriana, va così inteso: bambini fratelli o sorelle dei bambini iscritti e frequentanti la stessa scuola in sezione montessoriana l'anno precedente con diritto alla reiscrizione e reinscritti per l'anno entrante.

Per i punti 3) e 4) si precisa che l'attestazione fornita deve indicare chiaramente:

- il percorso educativo seguito in maniera costante dal bambino/a per un periodo di almeno 6 mesi, in servizio strutturato e organizzato stabilmente secondo tale metodologia;
- il possesso da parte dell'educatore del diploma di differenziazione didattica Montessori per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria e/o specializzazione Montessori per educatori 0/3 anni.

6. GRADUATORIE DEI BAMBINI RICHIEDENTI L'ISCRIZIONE

6.1 Ricettività scuole dell'infanzia e informazione all'utenza.

La ricettività della scuola (numero massimo bambini/sezioni) va resa nota alle famiglie prima dell'apertura delle iscrizioni. Il comitato di gestione vi provvede sulla base delle indicazioni fornite dal coordinatore pedagogico e dall'ente gestore rispettivamente per le scuole provinciali e equiparate.

Terminata la raccolta iscrizioni, il comitato di gestione è tenuto a:

- a) nel caso di scuole con numero sufficiente di posti per accogliere tutte le iscrizioni pervenute, compilare l'elenco in ordine alfabetico dei bambini iscritti;
- b) nel caso di scuole con un numero di posti disponibili inferiore al numero delle domande d'iscrizione pervenute, compilare l'elenco graduato dei bambini iscritti e la graduatoria degli iscritti in lista di attesa.

Le scuole dell'infanzia con ricettività inferiore alle domande presentate che, tramite i Comuni o gli enti gestori, intendano richiedere all'Amministrazione provinciale l'aumento di capienza dell'edificio scolastico al fine di soddisfare tutte le domande pervenute, devono comunque provvedere a compilare la graduatoria in attesa che la Giunta provinciale si pronunci in merito all'istituzione di nuove sezioni nell'ambito del Programma annuale.

6.2 Compilazione e gestione graduatorie iscrizioni.

La graduatoria (punto 6.1.b) comprende i nominativi dei bambini ammessi alla frequenza e dei bambini in lista di attesa.

La compilazione della graduatoria tiene conto, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della *legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977*, della residenza e/o del domicilio del bambino nell'area d'utenza individuata e resa nota. L'articolo 43 del Codice civile stabilisce che il domicilio di una persona è da intendersi *“nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”* e la residenza *“è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”*. L'articolo 45 del Codice civile, precisa che il minore *“ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive”*.

Nella compilazione della graduatoria va data la seguente precedenza:

- bambini residenti e domiciliati nell'area di utenza della scuola;
- bambini domiciliati e non residenti nell'area di utenza della scuola;
- bambini residenti e non domiciliati nell'area di utenza della scuola;
- bambini residenti e domiciliati fuori dell'area di utenza della scuola, per i quali la scelta della scuola è legata alla sede di lavoro di almeno uno dei due genitori, entrambi lavoratori, o in caso di genitori entrambi lavoratori da fattori di organizzazione familiare legati all'accudimento dei bambini da parte del/i nonno/i residente/i – domiciliato/i nell'area di utenza della scuola individuata;
- bambini residenti e domiciliati fuori dell'area di utenza della scuola per i quali la scelta della scuola non è diversamente motivata.

Il comitato di gestione deve successivamente tenere conto, secondo l'ordine indicato:

1. dell'attività lavorativa o dell'impedimento di entrambi i genitori e di specifici motivi socio-educativi. Eventuali impedimenti diversi da quelli lavorativi devono essere idoneamente documentati in modo da consentire al comitato di gestione l'acquisizione di elementi circostanziati e fondati;
2. della maggior vicinanza, in relazione all'età del bambino, all'obbligo scolastico (articolo 9, comma 2, della *legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977*). Ai bambini già iscritti nella stessa scuola l'anno precedente (come specificato al punto 4.1) deve essere garantita la frequenza per ragioni di continuità. Analogamente, al fine dell'unità familiare, va garantita la frequenza ai bambini fratelli o sorelle di bambini iscritti e frequentanti la stessa scuola l'anno

precedente con diritto alla reiscrizione e reinscritti per l'anno scolastico entrante. Per i bambini nati nel periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 frequentanti da gennaio 2024 la frequenza è garantita alle condizioni di cui al punto 4.1.

I bambini dell'area di utenza della scuola inseriti nella "lista di attesa" possono acquisire il diritto al trasporto verso altra scuola dell'infanzia più vicina che abbia disponibilità di posti.

6.3 Publicazione elenchi/graduatorie e eventuali reclami.

Gli elenchi e le graduatorie predisposte dai comitati di gestione sono pubblicati all'albo della scuola entro venerdì 9 febbraio 2024. In caso di esclusione il comitato provvede ad informare la famiglia tramite email (all'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione) anche ai fini della possibile presentazione di eventuali reclami. Il reclamo avverso la graduatoria, scritto e motivato, va presentato al comitato di gestione comunque entro il quinto giorno dalla data di pubblicazione della stessa all'albo della scuola.

Il Comitato decide nel merito del reclamo entro 10 giorni e pubblica all'albo della scuola le eventuali variazioni apportate alla graduatoria dopo aver sentito i genitori coinvolti se è cambiato l'ordine della graduatoria.

7. TRASMISSIONE ALLA STRUTTURA PROVINCIALE COMPETENTE IN MATERIA DI SCUOLA DELL'INFANZIA DEI DATI DEI BAMBINI ISCRITTI E AMMESSI ALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA E DEGLI ISCRITTI AL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO GIORNALIERO

Entro mercoledì 14 febbraio 2024 il coordinatore pedagogico, per le scuole dell'infanzia provinciali, e il presidente dell'ente gestore, per le scuole dell'infanzia equiparate, anche tramite la loro associazione di riferimento, devono comunicare alla struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia il numero complessivo delle domande d'iscrizione pervenute nei termini ai fini di consentire il tempestivo avvio della fase programmatoria in capo alla struttura medesima. Decorso il termine ultimo delle decisioni sugli eventuali reclami, i comitati di gestione devono consegnare ai Coordinatori pedagogici, per le scuole provinciali e, rispettivamente, agli enti gestori, per le scuole equiparate la seguente documentazione:

- a) domande d'iscrizione e di reiscrizione con eventuale documentazione allegata;
- b) domande di pre-iscrizione di bambini nati nei mesi di febbraio e marzo 2022;
- c) copia della deliberazione relativa all'orario di apertura normale della scuola e dell'eventuale prolungamento dell'orario giornaliero per l'anno scolastico 2024/2025.

I Coordinatori pedagogici, per le scuole provinciali e gli enti gestori, per le scuole equiparate, sono tenuti a confermare/inserire nell'apposito programma informatico SMA i seguenti dati:

- iscrizioni e pre-iscrizioni entro il termine di lunedì 4 marzo 2024;
- iscrizioni al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero perfezionate con il pagamento in tempo utile per consentire agli uffici di trasmettere i dati ai fini delle valutazioni per la programmazione del servizio entro il termine del 3 aprile 2024;

8. BAMBINI AMMESSI ALLA FREQUENZA - LISTE DI ATTESA - ISCRIZIONI SUCCESSIVE AL TERMINE ORDINARIO DI CHIUSURA

8.1 Liste di attesa.

I bambini iscritti che, per mancanza di posti, non possono essere ammessi alla frequenza della scuola vanno a costituire la "lista di attesa", graduata sulla base dei requisiti dichiarati nella domanda di iscrizione presentata entro il termine indicato al punto 1.1. La lista di attesa viene predisposta a cura dei comitati di gestione e affissa all'albo della scuola secondo le prescrizioni del punto 6.3.

Ai bambini inseriti nella lista d'attesa è consentita, su richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci, l'iscrizione ad altra scuola, mediante modulo cartaceo in considerazione della chiusura dei termini

ordinari di iscrizione, nella quale risultino ancora posti disponibili dopo la data di chiusura delle iscrizioni.

Nelle scuole con “lista di attesa”, qualora si rendano disponibili dei posti dopo il termine del 31 gennaio 2024, il comitato di gestione, prima di accogliere nuove iscrizioni è tenuto a scorrere la lista d’attesa secondo l’ordine individuato, anche se nel frattempo i bambini sono iscritti in altra scuola.

8.2 Iscrizioni tardive (oltre il termine del 31 gennaio 2024).

I bambini aventi diritto alla frequenza ai sensi del punto 2, per i quali i genitori fanno richiesta di iscrizione oltre il termine del 31 gennaio 2024 sono inseriti in coda alla lista d’attesa costituita secondo i criteri individuati al punto 8.1, in ordine di data di presentazione della domanda d’iscrizione.

Ai fini dell’ammissione alla frequenza della scuola dell’infanzia, in corso d’anno, dopo lo scorrimento della eventuale lista d’attesa di cui al punto 8.1, ai fini dell’accoglimento delle iscrizioni tardive (presentate dopo il 31 gennaio 2024), le domande di bambini dell’area di utenza vengono accolte con precedenza rispetto alle iscrizioni tardive di bambini provenienti da fuori dell’area di utenza. Si considerano i dati dichiarati all’atto di presentazione della domanda opportunamente integrati, nel caso di variazioni intervenute, da ulteriori dichiarazioni prodotte dagli interessati.

Le domande prodotte oltre il termine del 31 gennaio 2024 non sono considerate al fine della determinazione del numero di sezioni da attivare con il Programma annuale di cui all’articolo 54 della *legge provinciale sulle scuole dell’infanzia 1977*.

8.3 Iscrizioni tardive (presentate oltre il termine del 9 ottobre 2024).

Le domande dei bambini in età “di diritto” (nuove domande d’iscrizione e/o domande d’iscrizione per trasferimento) non frequentanti alla data del 1° ottobre 2023 devono essere presentate nel periodo dal 1° al 9 ottobre 2024. Le domande che pervengono alla scuola successivamente vengono accolte in subordine alla graduatoria costituita secondo i criteri di cui al punto 10.4.

8.4 Indicazioni sulle modalità per effettuare le iscrizioni tardive

La struttura provinciale competente in materia di scuole infanzia dà specifiche indicazioni sulle modalità per effettuare le iscrizioni tardive in particolare per quanto riguarda il possibile utilizzo del sistema on line, le tempistiche per iniziare a utilizzare il servizio di prolungamento dell’orario giornaliero, il pagamento della tariffa tramite pagoPA e altri aspetti procedurali.

9. DISCIPLINA DEL PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO GIORNALIERO E DELLA RELATIVA TARIFFA

9.1 Attivazione del servizio.

La durata massima giornaliera del prolungamento dell’orario è di tre ore oltre alle sette ore di ordinaria apertura e l’iscrizione è ammessa solo per esigenze annuali ossia riferite ai mesi di apertura della scuola.

Per quanto concerne la definizione del concorso delle famiglie per l’utilizzo del servizio di mensa e del prolungamento dell’orario giornaliero la Giunta provinciale ha determinato la tariffa da applicare per l’anno scolastico 2024/2025, mantenendo invariata la relativa disciplina rispetto all’anno scolastico 2023/2024 e confermando la compartecipazione ai costi del servizio da parte delle famiglie in base ai mesi di servizio di prolungamento di orario offerti nelle scuole.

Il comitato di gestione delibera e rende noto alle famiglie entro l’11 gennaio 2024 (data di apertura delle iscrizioni):

- a) l’orario di articolazione delle sette ore di ordinaria apertura della scuola;
- b) la collocazione oraria delle tre ore di prolungamento individuando puntualmente inizio e fine di ciascuna ora.

9.2 Numero minimo di bambini per attivare il servizio

Per attivare ciascuna ora di prolungamento dell’orario giornaliero devono essere accolte almeno 7 domande per la stessa ora. Per avviare il servizio di prolungamento dell’orario giornaliero in più di

una scuola dello stesso Comune (si fa riferimento per l'attivazione del servizio al territorio dei Comuni esistenti precedentemente al processo di fusione territoriale intervenuto dal 1 gennaio 2016, in considerazione della vicinanza territoriale fra le sedi scolastiche afferenti l'area originaria di appartenenza) devono essere accolte minimo 10 domande per scuola in almeno una delle ore individuate. Il servizio di prolungamento può essere attivato anche con solo 7 domande nelle scuole di uno stesso Comune (si conferma il riferimento ai Comuni esistenti precedentemente al processo di fusione territoriale intervenuto dal 1 gennaio 2016) site sopra gli 800 metri e con una distanza dalla scuola più vicina superiore a 2,5 km, oppure site sopra i 700 metri e con una distanza dalla scuola più vicina superiore a 5 km, oppure site sopra i 600 metri e con una distanza dalla scuola più vicina superiore a 10 km. I numeri minimi delle richieste previste per l'attivazione del servizio in relazione ai criteri sopra individuati sono comunicati alle scuole dalla struttura competente in materia di scuola dell'infanzia prima dell'avvio delle procedure d'iscrizione.

9.3 Presentazione della domanda.

I genitori che intendono fruire del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero ne fanno richiesta contestualmente alla domanda di iscrizione/reiscrizione alla scuola dell'infanzia compilando la seconda parte della domanda d'iscrizione/reiscrizione e indicando in modo preciso quante e quali ore, tra quelle individuate dal comitato di gestione, intendono utilizzare (la prima, la seconda e la terza ora).

La richiesta di ammissione al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero o di aumento delle ore già richieste può essere presentata anche successivamente al termine ordinario di chiusura delle iscrizioni.

In tal caso le richieste sono proporzionate ai mesi di attività didattica secondo il calendario di apertura della scuola; questo anche ai fini della compartecipazione al costo del servizio. In particolare in corso d'anno la richiesta di prolungamento è rapportata all'annualità, per i mesi di apertura della scuola (in base al calendario scolastico) a partire dalla data di presentazione della domanda.

Tali domande possono essere accolte solo nelle scuole in cui si effettua il servizio e unicamente per le ore già attivate fino alla concorrenza dei posti disponibili nei limiti della dotazione organica già assegnata alla scuola dell'infanzia.

In riferimento alle richieste di ammissione al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero presentate in corso d'anno, in caso d'indisponibilità di posti il comitato di gestione è comunque tenuto a predisporre la lista d'attesa costituita secondo gli ordinari criteri indicati al punto 8.1. In questo caso la struttura provinciale competente in materia di scuole dell'infanzia, anche tramite il proprio coordinatore pedagogico provinciale, può dare indicazioni al comitato di gestione per l'accoglimento delle domande, tenendo conto dell'effettiva frequenza del servizio.

La necessità di utilizzo di un'ora diversa da quella richiesta dalla famiglia nella domanda di prolungamento già presentata alla scuola comporta la presentazione di una nuova richiesta con il pagamento della relativa quota.

Per le richieste d'integrazione dell'orario di prolungamento effettuate dopo il 31 gennaio 2024, la famiglia deve versare l'importo corrispondente alla differenza tra la tariffa inizialmente pagata e la tariffa dovuta in relazione al maggior numero di ore richieste, fermo restando che le richieste possono essere accolte unicamente in presenza di disponibilità di posti. La tariffa annuale cui fare riferimento è quella determinata all'atto d'iscrizione del bambino al servizio di orario prolungato. La struttura provinciale competente in materia di scuole infanzia dà specifiche indicazioni sulle modalità per iniziare a utilizzare il servizio anche in collegamento con il pagamento della tariffa tramite pagoPA e altri aspetti procedurali.

9.4 Decadenza e revoca.

Nel caso di assenza non comunicata del bambino dal servizio di prolungamento dell'orario giornaliero - per l'intero servizio o per la parte del servizio non utilizzata - valgono le disposizioni e le procedure indicate al punto 12. In tale caso, è fatta salva la possibilità da parte della struttura provinciale competente in materia di scuole infanzia di richiedere il versamento di una quota integrativa, fino a concorrenza della tariffa piena.

La decadenza dal servizio non utilizzato dalla famiglia non dà titolo alla restituzione della quota tariffaria versata dalla stessa.

L'utilizzo del prolungamento dell'orario giornaliero in misura superiore a quello richiesto e pagato comporta la revoca del servizio previa contestazione del comportamento difforme alla famiglia interessata. La revoca del servizio non determina la restituzione della somma versata.

9.5 Concorso finanziario delle famiglie per l'utilizzo del servizio di orario prolungato.

Come previsto da una specifica deliberazione di Giunta provinciale, la tariffa annuale intera d'iscrizione al prolungamento è fissata per ogni bambino in:

Euro 220,00 = per 1 ora giornaliera

Euro 440,00 = per 2 ore giornaliere

Euro 726,00 = per 3 ore giornaliere

L'utilizzo parziale dell'ora richiesta comporta comunque il pagamento per l'intera ora così come l'utilizzo non per tutto l'anno scolastico richiesto comporta comunque il pagamento dell'intero anno scolastico. Qualora non sia presentata domanda di agevolazione tariffaria per il servizio di orario prolungato, la famiglia è tenuta al pagamento della tariffa intera proporzionatamente alle ore richieste.

La tariffa annuale minima d'iscrizione al prolungamento in base alle condizioni economiche del nucleo familiare richiedente il servizio di orario prolungato riferite all'Indicatore ICEF risultante dalla Domanda Unica (redditi/patrimonio 2022 risultanti dall'Indicatore della condizione economica familiare ICEF collegato alla Domanda Unica). Per le nuove richieste di agevolazione tariffaria dal 1° gennaio 2025 al 31 agosto 2025, il beneficio tariffario è calcolato in base all'indicatore ICEF 2023, come da deliberazione della Giunta provinciale n. 60 del 20.01.2023), secondo quanto di seguito indicato:

Euro 82,50 = per 1 ora giornaliera

Euro 165,00 = per 2 ore giornaliere

Euro 275,00 = per 3 ore giornaliere

La tariffa così determinata secondo il regime ICEF può essere ulteriormente ridotta in relazione al numero di figli appartenenti al nucleo familiare frequentanti il servizio di prolungamento dell'orario giornaliero. A tal fine sono previste le seguenti percentuali di abbattimento della tariffa:

- per il primo figlio: nessun abbattimento;
- per il secondo figlio: 50%;
- a partire dal terzo figlio: 100% (gratuità del servizio).

Il regime di abbattimento tariffario si applica solo nel caso di nuclei familiari con reddito ICEF inferiore al valore di una volta e mezza quello corrispondente alla soglia ICEF superiore definita nel modello esperto applicato.

La tariffa annuale minima per l'ammissione al servizio di prolungamento orario è comunque sempre riconosciuta nei seguenti casi:

- bambini che si trovano in affidamento temporaneo presso strutture di accoglienza per effetto di disposizioni dell'autorità giudiziaria e su istruttoria tecnica condotta dai servizi sociali,
- bambini che sono richiedenti/titolari di protezione internazionale, ivi compresi quelli nelle more della presentazione della domanda di protezione presso le autorità statali.

Il servizio di prolungamento è gratuito unicamente per i bambini ospitati presso il Centro Servizi per l'Infanzia della Provincia autonoma di Trento.

Per il pagamento del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero per i quali è prevista tariffa annuale minima o gratuita (bambini titolari/richiedenti di protezione internazionale, o in affidamento temporaneo presso strutture di accoglienza o c/o il Centro servizi per l'infanzia della Pat) si invita a rivolgersi alla scuola dell'infanzia/circolo di coordinamento individuato per definire la tariffa in dettaglio, in tempo utile per l'effettuazione del pagamento che dovrà essere comunque effettuato entro il 27 marzo 2024.

Qualora la fruizione del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero dipenda dall'organizzazione del servizio di trasporto, la frequenza di massimo un'ora di prolungamento dell'orario giornaliero è gratuita. L'attivazione di un'ora di prolungamento per esigenze di trasporto

è possibile solo per un tempo di permanenza nella scuola non inferiore a mezz'ora. Se ricorrono le predette condizioni non va inoltrata alcuna domanda da parte della famiglia. In considerazione, peraltro, del fatto che i tempi legati al trasporto dei bambini possono variare da un anno all'altro, i genitori che necessitano del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero per motivi di organizzazione familiare sono tenuti a inoltrare la normale domanda, anche in presenza di prolungamento dell'orario giornaliero connesso ai trasporti. Infatti, in presenza di variazione dei tempi del servizio di trasporto rispetto all'anno precedente che riducano il tempo di attesa sotto la mezz'ora, il servizio di prolungamento non sarà attivato in mancanza di richieste per l'utilizzo del prolungamento dell'orario giornaliero.

9.6 Agevolazioni tariffarie.

Anche per l'anno scolastico 2024/2025 al fine di semplificare le modalità per definire la tariffa del servizio di prolungamento di orario, i nuclei familiari che ritengono di avere i requisiti economici per ottenere un'agevolazione tariffaria fanno riferimento all'indicatore ICEF risultante dalla Domanda Unica (redditi/patrimonio 2022)

Per le nuove richieste di agevolazione tariffaria dal 1° gennaio 2025 al 31 agosto 2025, il beneficio tariffario è calcolato in base all'indicatore ICEF 2023 secondo i criteri contenuti nella deliberazione della Giunta provinciale n. 60 del 20.01.2023)

La famiglia non dovrà presentare un modulo specifico per l'ottenimento dell'agevolazione tariffaria e dovrà recarsi una sola volta presso gli enti accreditati: Centri di assistenza fiscale e sportelli periferici per l'assistenza e l'informazione al pubblico della Provincia.

Pertanto le famiglie che hanno già presentato la Domanda Unica non si devono recare nuovamente presso gli appositi enti accreditati. Compilando la domanda on line di iscrizione alla scuola dell'infanzia, il sistema, sulla base dell'indicatore ICEF, collegato alla Domanda Unica, calcola automaticamente la tariffa del servizio valida per l'intero a.s. 2024/2025 e ne dà comunicazione alla famiglia.

Solo qualora il nominativo del bambino per il quale sia richiesta l'iscrizione alla scuola dell'infanzia non risulti collegato ai benefici previsti per il diritto allo studio, la famiglia dovrà recarsi presso gli enti accreditati per una integrazione/modifica della Domanda Unica già presentata.

Per le domande di iscrizione presentate negli ordinari termini di iscrizione indicati nel punto 1.1, la famiglia, qualora non abbia già presentato la Domanda Unica o non debba integrarla/modificarla come sopra descritto, è tenuta a verificare eventuali benefici tariffari presso i centri di assistenza fiscale (CAF) o agli sportelli periferici per l'assistenza e l'informazione al pubblico della Provincia autonoma di Trento distribuiti su tutto il territorio provinciale:

<https://comefareper.provincia.tn.it/Sportelli-per-il-pubblico/Dove-siamo-orari-e-contatti>

Per le domande presentate in corso d'anno invece la verifica è da effettuare in tempo utile ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al servizio e **contestuale** perfezionamento del pagamento secondo la tipologia tariffaria annuale individuata all'atto di iscrizione (intera o agevolata).

Nel caso di inoltro di domanda di iscrizione alla scuola e al prolungamento d'orario tramite modulo cartaceo, da parte delle famiglie impossibilitate all'inoltro della domanda online e in caso di presentazione di domanda in corso d'anno (nei periodi di chiusura del portale delle iscrizioni online), l'eventuale importo tariffario, recepito dal sistema in automatico (pieno o agevolato in base all'indicatore ICEF collegato alla Domanda Unica), viene comunicato alla famiglia solo in fase di registrazione dell'iscrizione nell'applicazione provinciale che tratta i dati delle iscrizioni (SMA) e dove vengono recepiti in automatico i dati delle eventuali agevolazioni tariffarie spettanti.

Fatta salva la rettifica di dati errati già inseriti nel sistema, non sono operate rideterminazioni delle tariffe del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero per eventuali variazioni del nucleo familiare dichiarato alla data di presentazioni della domanda di agevolazione, intervenute nel corso dell'anno scolastico di riferimento.

In caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema non sono effettuati rimborsi per variazioni in diminuzione della tariffa già applicata. E' richiesto invece il pagamento di una somma a conguaglio per variazioni in aumento della tariffa già applicata in seguito alla richiesta di più ore di servizio, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale di approvazione della disciplina relativa

al regime tariffario per il prolungamento dell'orario giornaliero per l'anno scolastico di riferimento.

9.7 Modalità di riscossione delle rette

Pena la non efficacia della domanda, il versamento dell'importo tariffario dovuto è effettuato in un'unica soluzione improrogabilmente:

- entro il termine di mercoledì 27 marzo 2024 per le scuole dell'infanzia provinciali;
- entro il termine di mercoledì 27 marzo 2024, per le scuole dell'infanzia equiparate.

Si considerano utili ai fini dell'attivazione del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero esclusivamente le domande perfezionate con il pagamento secondo le seguenti modalità:

- a) **nel caso di iscrizione presso scuola dell'infanzia provinciale**, per il versamento della tariffa si provvede secondo le indicazioni di cui all'avviso di pagamento "pagoPA". Il versamento della tariffa dovuta a favore della Provincia Autonoma di Trento avviene esclusivamente attraverso il metodo PagoPA. Da giovedì 7 marzo 2024 il genitore responsabile del pagamento (il sottoscrittore della domanda) riceverà sulla sua casella di posta elettronica indicata nella domanda di iscrizione, un avviso che contiene tutti gli elementi per effettuare il pagamento (importo, debitore, codice IUUV). Il sottoscrittore della domanda:
- deve pagare l'avviso **entro e non oltre il 27 marzo 2024** recandosi ad uno sportello fisico (ricevitorie), accedendo a PagoPA tramite mypay (<https://mypay.provincia.tn.it/pa/home.html>), utilizzando le App dedicate (IO, Sisalpay, Satispay, Bancomatpay) oppure utilizzando un conto corrente on line;
 - non deve inviare alla scuola/circolo l'attestazione dell'avvenuto pagamento poiché vi è un riscontro automatico tramite PagoPA.
- Maggiori informazioni sul metodo di pagamento sono reperibili sul sito PagoPA in Trentino (<https://pagopa.provincia.tn.it/>) e su Vivoscuola (<https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/PagoPA>).
- b) **nel caso di iscrizione presso scuola dell'infanzia equiparata**, per il versamento della tariffa si provvede secondo le indicazioni fornite dall'ente gestore:
- versamento all'ente gestore della scuola mediante bonifico bancario (indicando nella causale Orario prolungato, scuola di _____, n. ore richieste____, dati anagrafici del bambino) utilizzando gli estremi del conto corrente comunicate dall'ente gestore per la scuola di riferimento;
 - invio all'ente gestore della scuola della ricevuta attestante il pagamento **entro e non oltre il 27 marzo 2024**.
- c) **nel caso di iscrizione presso le scuole dell'infanzia equiparate dell'Asif G.B. Chimelli di Pergine e Roncogno** per il versamento della tariffa dovuta avviene esclusivamente attraverso il metodo PagoPA.

9.8 Rimborso

Il prolungamento dell'orario giornaliero è un servizio a richiesta individuale che comporta l'assegnazione di risorse specifiche definite nel Programma annuale delle scuole dell'infanzia con il quale è fissata definitivamente la dotazione organica di ciascuna scuola. Per tali ragioni l'esclusiva ipotesi di rimborso prevista riguarda la mancata attivazione del servizio di orario prolungato.

La Provincia o l'ente gestore provvedono solo in questa ipotesi alla restituzione alla/e famiglia/e interessata/e della quota versata, diversamente non saranno valutate le specifiche situazioni o le variabili organizzative individuali che intervengono in corso d'anno rispetto alla richiesta di frequenza al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero.

Non sono previsti rimborsi per utilizzi parziali del servizio richiesto.

Nel caso di decadenza dall'iscrizione connessa agli inadempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 successivamente convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci" (punto 4.5) non è previsto il rimborso della quota versata a titolo di prolungamento richiesto con la domanda di iscrizione. Nei casi di successiva nuova richiesta di iscrizione (alla stessa scuola o altra scuola dell'infanzia con disponibilità di

posto), a seguito di regolarizzazione della posizione vaccinale, per l'eventuale iscrizione al prolungamento dell'orario giornaliero si terrà conto del versamento già effettuato. Diversamente nel caso di non accoglimento per indisponibilità di posti non è previsto alcun rimborso della quota già versata a titolo di prolungamento dell'orario giornaliero.

L'eventuale trasferimento del bambino in una nuova scuola non comporta il rinnovo del pagamento per usufruire del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero nella misura già concessa. Peraltro, se nella nuova scuola non c'è disponibilità di posti o non è stato attivato il prolungamento dell'orario giornaliero, la quota già versata non potrà essere restituita.

9.9 Assegnazione del personale insegnante addetto al prolungamento dell'orario giornaliero:

- a) in presenza delle condizioni di cui ai punti da 9.1 a 9.8, è prevista, con il Programma annuale che verrà approvato dalla Giunta provinciale, l'integrazione del personale insegnante con altro personale anche a orario ridotto per la copertura del numero di ore giornaliere necessarie e per il periodo di attivazione del prolungamento dell'orario giornaliero;
- b) l'assegnazione del personale insegnante a orario ridotto è definita secondo i criteri indicati nel Programma annuale, tenendo conto del numero di bambini iscritti;
- c) l'assegnazione di personale insegnante per garantire il servizio di orario prolungato viene effettuata tenendo conto delle ore individuate in base a tutte le domande pervenute entro il termine di chiusura delle iscrizioni, perfezionate entro il 27 marzo 2024 .

10. INGRESSO A GENNAIO 2025 DEI BAMBINI CHE COMPIONO I TRE ANNI DI ETÀ' FRA IL 1° FEBBRAIO E IL 31 MARZO 2025: BAMBINI ANTICIPATARI

10.1 Pre-iscrizioni.

Le domande di pre-iscrizione per i bambini che compiono i tre anni di età fra il 1° febbraio e il 31 marzo 2025 (bambini anticipatari) residenti o domiciliati in provincia di Trento sono da presentare negli ordinari termini fissati dal punto 1.1 presso la scuola dell'infanzia dell'area d'utenza. In modo analogo a quanto previsto per le iscrizioni è consentita la domanda di pre-iscrizione di bambini provenienti da fuori area di utenza per i motivi legati alla sede di lavoro o di organizzazione familiare come indicato al punto 4.7. Al momento della successiva conferma d'iscrizione, a ottobre 2024, verranno considerati ai fini della compilazione dell'eventuale graduatoria i criteri indicati al punto 10.4.

La pre-iscrizione consente di acquisire la precedenza nell'assegnazione dei posti disponibili per gennaio 2025 e consente altresì alla struttura provinciale competente in materia di scuole infanzia di conoscere il fabbisogno d'ingressi per il gennaio 2025 al fine dell'adozione del Programma annuale della scuola dell'infanzia di cui all'articolo 54 della *legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977*. La precedenza assegnata alle pre-iscrizioni riguarda le domande prodotte presso qualsiasi scuola dell'infanzia provinciale o equiparata, indipendentemente dalla scuola di effettiva iscrizione. Nella pianificazione del servizio scolastico provinciale e in una logica di continuità tra servizi educativi, tenuto conto delle esigenze manifestate dalle famiglie e dell'offerta sul territorio dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, si porrà particolare attenzione alle iscrizioni dei bambini nati nel periodo febbraio-marzo 2022 al fine di favorire l'ingresso anticipato alla scuola dell'infanzia dal mese di gennaio 2025.

10.2 Conferma pre-iscrizioni e presentazione nuove domande d'iscrizione.

Le domande di pre-iscrizione effettuate entro i termini per l'iscrizione indicati al punto 1.1 devono essere confermate con la presentazione di una domanda d'iscrizione nel periodo stabilito dal giorno 1° ottobre 2024 al giorno 8 ottobre 2024.

Nel medesimo periodo possono essere presentate le nuove domande d'iscrizione anche da parte delle famiglie dei bambini nati nei mesi di febbraio e marzo 2022 e residenti o domiciliate in provincia di Trento per i quali non è stata effettuata domanda di pre-iscrizione. Rispetto ai bambini nati nei mesi di febbraio e marzo 2022, hanno diritto di precedenza nell'ingresso a gennaio 2025 i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento che compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2024 e fino all'età d'inizio dell'obbligo scolastico (i nati dal 1/1/2019 al 31/1/2022) che non frequentino già presso altre scuole dell'infanzia.

Entro il termine del 8 ottobre 2024 possono essere presentate anche domande d'iscrizione di bambini che compiono i tre anni di età fra il 1° e il 30 aprile 2025.

Le iscrizioni pervenute dopo il termine dell'8 ottobre 2024 (dei bambini in età "di diritto", dei bambini nati da febbraio ad aprile 2022), sono accolte su posti ancora disponibili; in caso di indisponibilità di posti le domande sono collocate in lista d'attesa in ordine di presentazione. Nell'accoglimento delle domande i bambini dell'area di utenza godono comunque di precedenza rispetto alle domande di bambini provenienti da fuori dell'area di utenza.

I termini e le modalità delle iscrizioni sono portati a conoscenza degli interessati secondo quanto previsto al punto 1.1. La procedura per l'iscrizione e le modalità di presentazione delle domande sono individuate al punto 4.4.

Permane l'impossibilità di presentare iscrizioni dello stesso bambino in più di una scuola dell'infanzia.

10.3 Formazione della graduatoria

Entro l'8 ottobre 2024, gli enti gestori e i circoli di coordinamento, rispettivamente per le scuole dell'infanzia equiparate e provinciali, provvedono ad effettuare le verifiche nel sistema informatico SMA per fornire ai comitati di gestione l'elenco nominativo dei bambini pre-iscritti alla data del 31 gennaio 2024 e relativa indicazione della scuola dell'infanzia.

I comitati di gestione predispongono successivamente la graduatoria delle domande di conferma di pre-iscrizione e nuove iscrizioni alla scuola pervenute nei termini fissati dal giorno 1° ottobre all'8 ottobre 2024 nei casi in cui le domande stesse siano in numero superiore ai posti di sezione ancora disponibili.

Le graduatorie delle domande devono essere predisposte entro lunedì 14 ottobre 2024 e contestualmente pubblicate all'albo della scuola dell'infanzia.

In caso di esclusione il comitato provvede ad informare la famiglia tramite email (all'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione) anche ai fini della presentazione di eventuali reclami Il reclamo scritto e motivato va presentato al comitato di gestione avverso la graduatoria comunque entro il quinto giorno dalla data di pubblicazione della stessa all'albo della scuola. Il comitato decide nel merito entro 5 giorni e pubblica all'albo della scuola le eventuali variazioni apportate alla graduatoria.

Concluso l'iter di formazione delle graduatorie, i comitati di gestione consegnano, rispettivamente, ai coordinatori pedagogici per le scuole provinciali e agli enti gestori per le scuole equiparate, le domande d'iscrizione e il verbale delle operazioni effettuate.

I coordinatori pedagogici per le scuole provinciali e gli enti gestori per le scuole equiparate, sono tenuti a inserire i dati relativi alle iscrizioni entro e non oltre il lunedì 28 ottobre 2024 nell'apposito programma informatico SMA. Sui dati trasmessi sono attuate le opportune verifiche da parte della struttura provinciale competente in materia di scuole infanzia ai fini dell'istruttoria per il documento di programmazione.

10.4 Precedenze e priorità per la graduatoria

Per la predisposizione della graduatoria, il comitato di gestione procede secondo il seguente ordine di precedenza:

- a) bambini in età "di diritto" (nati dal 1/1/2019 al 31/1/2022) non frequentanti altra scuola dell'infanzia della provincia di Trento residenti o domiciliati nell'area di utenza della scuola;
- b) bambini in età "di diritto" (nati dal 1/1/2019 al 31/1/2022) non frequentanti altra scuola dell'infanzia della provincia di Trento residenti o domiciliati in aree di utenza di scuole diverse a capienza piena alla data di avvio della raccolta delle domande (31/9/2023);
- c) bambini nati nel periodo 1 febbraio – 31 marzo 2022 per i quali sia stata effettuata domanda di pre-iscrizione entro i termini indicati al punto 1.1;
- d) bambini nati nel periodo 1 febbraio – 31 marzo 2022 per i quali non sia stata effettuata domanda di pre-iscrizione entro i termini indicati al punto 1.1.

All'interno di ciascuna delle fasce sopra indicate, nella collocazione in graduatoria è data priorità, in ordine, a:

1. bambini fratelli o sorelle di bambini iscritti e frequentanti la stessa scuola nell'anno scolastico in corso;

2. bambini residenti e domiciliati nell'area di utenza della scuola;
3. bambini domiciliati e non residenti nell'area di utenza della scuola;
4. bambini residenti e non domiciliati nell'area di utenza della scuola;
5. bambini residenti e domiciliati fuori dell'area di utenza della scuola, per i quali la scelta della scuola è legata alla sede di lavoro di almeno uno dei due genitori, entrambi lavoratori, o in caso di genitori entrambi lavoratori da fattori di organizzazione familiare legati all'accudimento dei bambini da parte del/i nonno/i residente/i – domiciliato/i nell'area di utenza della scuola individuata;
6. bambini residenti e domiciliati fuori dell'area di utenza della scuola per i quali la scelta della scuola non è diversamente motivata.

A parità di condizioni di cui ai precedenti punti da 1) a 6), il comitato di gestione deve tenere conto dell'attività lavorativa o dell'impedimento di entrambi i genitori e di specifici motivi socio-educativi e, a seguire, della maggior vicinanza, in relazione all'età del bambino, all'obbligo scolastico. Per quanto concerne eventuali impedimenti diversi da quelli lavorativi si ricorda che questi devono essere idoneamente documentati in modo da consentire al comitato di gestione l'acquisizione di elementi circostanziati e fondati.

Successivamente, sono collocati in graduatoria i bambini nati nel mese di aprile 2022.

10.5 Ammissione dei bambini alla frequenza

In base al numero di posti disponibili nella scuola, anche come ampliati dall'eventuale assegnazione di risorse aggiuntive di personale disposta dalla Giunta provinciale, i bambini utilmente collocati in graduatoria sono ammessi a frequentare con il mese di gennaio 2025 alla data di ripresa delle attività didattiche definita dal calendario scolastico. Il provvedimento della Giunta provinciale è assunto in tempo utile per consentire ai comitati di gestione di deliberare in merito al numero di bambini ammessi alla frequenza per gennaio 2025 e di darne comunicazione alle famiglie entro venerdì 13 dicembre 2024.

Per quanto riguarda l'ammissione in corso d'anno al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero, anche riferita ai bambini anticipatari, le domande sono accolte in presenza di posti eventualmente disponibili. In caso di indisponibilità nelle sezioni del servizio di prolungamento, attivato secondo i criteri definiti nel Programma annuale per l'anno scolastico 2024/2025 il comitato di gestione deve seguire l'ordine stabilito nella graduatoria di ammissione.

11. ISCRIZIONI A LUGLIO E AGOSTO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A CALENDARIO TURISTICO

Oltre agli ingressi regolati dai precedenti punti, nelle scuole a calendario turistico che svolgono attività didattica nei mesi estivi, i comitati di gestione raccolgono in forma cartacea le iscrizioni per il mese di luglio e agosto, **dall'1 al 15 aprile 2025**, dei bambini che compiono i tre anni di età nel periodo 1 maggio - 31 agosto 2025, secondo i criteri di priorità di cui al punto 6.

In base alla disponibilità residua di posti, i bambini utilmente collocati in graduatoria sono ammessi a frequentare con il mese di luglio 2025.

Non possono essere accolti nei mesi di apertura estiva i bambini iscritti e frequentanti nello stesso anno scolastico scuole a calendario normale, salva la possibilità per coloro che in queste ultime scuole e nel medesimo anno scolastico abbiano frequentato non più di otto mesi.

12. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI ASSENZA DAL SERVIZIO SCOLASTICO ORDINARIO E DEL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO GIORNALIERO - MANCATA FREQUENZA NON GIUSTIFICATA DI BAMBINI ISCRITTI ALLA SCUOLA

La famiglia è tenuta a segnalare alla scuola, in forma scritta o verbale, le eventuali assenze del bambino superiori a cinque giorni continuativi: tale segnalazione consente di considerare "giustificata" l'assenza.

La scuola raccoglie le segnalazioni presentate dalle famiglie, eventuali informazioni telefoniche o verbali e informa il comitato di gestione qualora riscontri un'assenza continuativa non giustificata dal servizio scolastico.

In caso di assenza non giustificata protratta per un periodo di trenta giorni consecutivi nelle scuole con lista di attesa o che si trovano con un numero di iscrizioni vicino alla soglia massima accoglibile, il comitato di gestione, al fine di consentire l'ammissione al servizio scolastico di nuovi bambini, deve deliberare la decadenza dall'iscrizione e frequenza al servizio del bambino, salvo motivate eccezioni, e ne dà comunicazione alla famiglia con raccomandata con avviso di ricevimento.

Nelle scuole dove convergono molte domande di iscrizione in corso d'anno, al fine di attivare celermente la procedura di decadenza il comitato di gestione si riunisce in modalità videoconferenza; se non è possibile attivare in breve termine tale modalità, in un'ottica di semplificazione amministrativa, la decadenza può essere assunta con un provvedimento d'urgenza adeguatamente motivato a firma del Presidente del Comitato e successivamente ratificato dal comitato di gestione nella prima seduta utile.

A decorrere dalla data di ricevimento della cartolina di avvenuta consegna della raccomandata A/R o dalla restituzione della stessa da parte dell'ufficio postale per compiuta giacenza (30 giorni), il comitato di gestione prende atto della conseguente disponibilità del posto utile a una nuova ammissione al servizio.

13. DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER L'UNDICESIMO MESE NEL PERIODO ESTIVO ANNO 2025 E RICHIESTA DI CONFERMA DELL'ISCRIZIONE E FREQUENZA

Si ritiene necessario effettuare un'ulteriore approfondita analisi, anche a seguito dell'andamento dell'anno scolastico 2023/2024, sulle modalità di organizzazione dell'offerta di servizi per l'undicesimo mese nel periodo estivo anno 2025, con l'obiettivo di programmarne al meglio le modalità di erogazione. Di conseguenza, con successivo provvedimento, la Giunta provinciale può rivedere le modalità di erogazione dell'offerta di servizi per l'undicesimo mese nel periodo estivo anno 2025 e pertanto potrà richiedere alle famiglie iscritte all'anno scolastico 2024/2025 la conferma dell'iscrizione e relativa frequenza dell'undicesimo mese nel periodo estivo anno 2025.

14. SCHEMA DI SINTESI DELLA PROCEDURA E DEI TERMINI

ISCRIZIONI ALLE SCUOLE INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2024/25 (Queste indicazioni si riferiscono sia alle scuole infanzia provinciali che a quelle equiparate salvo che non sia indicato diversamente nella scheda.)	TERMINI
Periodo di inizio e fine iscrizioni anno scolastico 2024/2025: <ul style="list-style-type: none"> ● inoltro on line accedendo al portale provinciale dei servizi on line: https://www.vivoscuola.it/iscrizioni tramite SPID o CIE o, in via residuale, accedendo con CPS/CNS abilitate (tessera sanitaria/carta dei servizi abilitata). ● in via eccezionale e residuale, invio tramite email, fax o raccomandata, ma non tramite consegna a mano. Nella domanda il richiedente : <ul style="list-style-type: none"> ● indica la scuola dove vuole iscrivere suo figlio; ● individua quante ore di prolungamento orario vuole utilizzare (1, 2 o 3). Il servizio è richiesto per l'annualità, sulla base della tariffa approvata dalla Giunta provinciale; ● indica obbligatoriamente UN'EMAIL E UN NUMERO DI 	<div style="text-align: right;"> da giovedì 11 gennaio 2024 (ore 8.00) a mercoledì 31 gennaio 2024 (ore 20.00) </div>

CELLULARE [non è accoglibile la domanda che non contiene questi dati].	
<p>Termine entro il quale tutti i richiedenti interessati a verificare la riduzione tariffaria su base Icef, devono inoltrare Domanda Unica (redditi/ patrimonio 2022) di agevolazione tramite Caf/Sportello per l'informazione della PAT: https://comefareper.provincia.tn.it/Sportelli-per-il-pubblico/Dove-siamo-ori-e-contatti.</p> <p>Nella modulistica di iscrizione (online e sul modulo predisposto) è dato avviso a tutti i richiedenti che per il servizio di prolungamento d'orario e mensa è possibile recarsi al Caf/Sportello Pat per verificare la tariffa agevolata. Se entro il 6/3/2024 la famiglia ha inoltrato la Domanda Unica (redditi/ patrimonio 2022) la tariffa agevolata del prolungamento orario per l'a.s. 2024/2025 viene calcolata in automatico e utilizzata per l'elaborazione dell'avviso di pagamento per l'iscrizione al servizio di prolungamento orario.</p> <p>Per le scuole infanzia provinciali qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione deve essere effettuato attraverso la piattaforma elettronica PagoPA. Per consentire agli utenti delle scuole dell'infanzia provinciali il pagamento tramite la modalità PagoPA è necessario recepire in automatico la tipologia tariffaria individuata dalla famiglia (piena o agevolata su base icef) in tempo utile per generare l'avviso di pagamento. L'avviso di pagamento è generato dalla Provincia solo nei confronti degli utenti delle scuole dell'infanzia provinciali che con i dati contenuti nell'avviso di pagamento provvedono al versamento in modo elettronico (pagoPA) del dovuto (entro la scadenza sotto prevista del 27/3/2024).</p> <p>Per le scuole infanzia equiparate il versamento dell'importo dovuto (pieno o agevolato su base Icef) per i richiedenti il servizio di prolungamento orario avviene con le consuete modalità: bonifico bancario e consegna della ricevuta di pagamento.</p>	<p>in tempo utile per il perfezionamento del pagamento che dovrà essere effettuato entro il 27 marzo 2024</p> <p>Anche per l'a.s. 2024/25 tramite l'indicatore ICEF collegato alla presentazione della Domanda Unica (redditi/patrimonio 2022) sono calcolate in automatico le agevolazioni per il servizio di orario prolungato e per il servizio mensa scuola infanzia.</p>
I circoli di coordinamento e le scuole dell'infanzia equiparate elaborano le domande pervenute per inviarle quindi all'esame di competenza dei comitati di gestione	da giovedì 1° febbraio a lunedì 5 febbraio 2024
Il comitato di gestione valuta le domande di iscrizione e delibera l'accoglimento e pubblica l'elenco degli iscritti all'albo della scuola.	da venerdì 2 febbraio a venerdì 9 febbraio 2024
Presentazione eventuale del reclamo da parte degli esclusi (da presentare entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria)	termine massimo mercoledì 14 febbraio (nel caso di graduatoria pubblicata il 9/2/2024)
Il comitato di gestione decide in merito al reclamo e manda email di quanto stabilito all'utente	termine massimo sabato 24 febbraio 2024
Termine ultimo per trasmettere i dati delle iscrizioni tramite inserimento dati nell'applicazione "SMA Gestione dati alunni"	lunedì 4 marzo 2024
<p>Per le scuole dell'infanzia provinciali gli utenti sono tenuti a versare, entro questo termine, la quota per l'iscrizione al servizio di prolungamento d'orario alla Provincia nelle modalità PagoPA. A partire da questa data la struttura provinciale competente in materia di</p>	da giovedì 7 marzo 2024

<p>scuole dell'infanzia invia all'email del richiedente il servizio di prolungamento, un avviso di pagamento, indicando importo e modalità e scadenza e un codice identificativo unico.</p>	
<p>Per le scuole infanzia equiparate questo è il termine per la consegna, da parte dell'utente, della ricevuta pagamento per iscrizione al prolungamento dell'orario Nel caso di iscrizione presso le scuole dell'infanzia equiparate dell'Asif G.B. Chimelli di Pergine e Roncogno gli utenti sono tenuti a versare la quota per l'iscrizione al servizio di prolungamento d'orario nelle modalità PagoPA (l'utente non deve inviare nessuna ricevuta di pagamento alla scuola)</p>	<p>mercoledì 27 marzo 2024</p>
<p>Per le scuole dell'infanzia provinciali questo è il termine per il pagamento tramite PagoPA (l'utente non deve inviare nessuna ricevuta di pagamento alla scuola);</p>	<p>mercoledì 27 marzo 2024</p>
<p>Termine per l'inserimento nell'applicazione "SMA Gestione dati alunni" di tutti i dati dei soggetti iscritti alla scuola compresi i dati riferiti al pagamento del prolungamento dell'orario giornaliero</p>	<p>mercoledì 3 aprile 2024</p>
<p>Periodo di inizio e fine raccolta domande di conferma preiscrizione e inoltre nuove iscrizioni per l'ingresso a gennaio 2025 (bambini che compiono i tre anni di età fra il 1° febbraio e il 31 marzo 2025)</p>	<p>da martedì 1° al martedì 8 ottobre 2024</p>